

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. La presente articolazione disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza.
2. La Provincia Regionale di Messina, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento di non più di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come indicato ai successivi artt. 2 e 3.
5. La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - a) È necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - b) È necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste ai successivi artt. 2 e 3 con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - c) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;

ART. 2 DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale:
 - a) la cui prestazione del servizio è certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati della presenza adottati dall'Ente;
 - b) che presta la propria attività lavorativa in località distante meno di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.
 - c) al personale con la qualifica di esecutore stradale che effettua la rilevazione della presenza per mezzo di telefonia mobile.
2. Il buono pasto verrà erogato ai dipendenti esclusivamente nei giorni in cui l'articolazione dell'orario di servizio dell'Ente prevede il rientro pomeridiano, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, su 9 ore complessive di lavoro, di cui 6 nelle ore antimeridiane e 3 nelle ore pomeridiane e per il personale in turnazione ridotto a 8,30 ore complessive, di cui almeno 3 ore pomeridiane.
3. Il diritto al buono pasto si ha anche nel caso in cui il dipendente svolge un orario inferiore alle 9 ore, usufruendo nell'arco della giornata di permessi orari retribuiti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, nel rispetto dell'orario previsto per la pausa pranzo e che sia garantito un rientro pomeridiano non inferiore a 2 ore. I permessi devono essere regolarmente concessi dal responsabile del servizio a cui fa capo il dipendente interessato;

4. Il diritto spetta anche in caso di rientro pomeridiano effettuato per recupero del debito orario relativo ai rientri estivi, per il recupero di permessi brevi, per prestazioni di lavoro straordinario o banca ore formalmente autorizzato, purché effettuato dopo il normale orario di lavoro, nel rispetto delle pause pranzo precedentemente indicate, e per almeno 3 ore.

5. Nel rispetto dei principi generali di cui al precedente comma 2, il diritto al buono pasto spetta anche al personale della Polizia Provinciale, che, in casi particolari, per esigenze di servizio e al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché la continuità del servizio stesso, usufruisce della pausa pranzo non inferiore a 30 minuti, comunque collocata all'interno del turno giornaliero.

ART. 3 DIRIGENZA

Nel rispetto della normativa contrattuale sull'orario di servizio del personale dirigenziale e di quella che regola l'erogabilità del buono pasto, i dirigenti hanno titolo alla corresponsione di un buono pasto giornaliero a fronte di rilevazione automatica della presenza, che attesti lo stacco non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore tra le prestazioni di lavoro e sia garantito un rientro non inferiore a 2 ore.

ART. 4 ESCLUSIONE DAL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Non si ha diritto al buono pasto:

1. Nei giorni di assenza dal servizio a qualunque titolo effettuata;
2. Nei giorni in cui il dipendente ed il dirigente sono in missione per cui si applica il relativo trattamento contrattuale. Il dipendente che effettua missione in orario esclusivamente antimeridiano e che non percepisce trattamento economico di missione, ha diritto al buono pasto a condizione che la prestazione di lavoro pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì venga resa ai sensi dell'art.2 comma 3 del presente regolamento.
3. Per i dipendenti che effettuano l'orario di lavoro continuativo su sei giornate settimanali.

ART. 5 VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO

Il valore nominale del buono pasto viene stabilito in quello massimo previsto dalla normativa in vigore.

Il buono pasto:

- a) deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- b) non è cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro;
- c) può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale presso gli esercizi convenzionati.

A norma dell'art.3 della legge 2 settembre 1997 n.314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

ART.6
FURTO SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

In caso di deterioramento dei buoni pasto l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

ART.7
PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
2. Il buono pasto deve essere consegnato dal servizio Economato a ciascun dipendente e dirigente interessato a consuntivo ed in ragione del numero dei rientri effettuati nel mese, così come controllati e comunicati dai dirigenti del servizio in base ai tabulati della rilevazione automatica delle presenze.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri entro il termine contrattuale concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8
AFFIDAMENTO FORNITURA E CONTROLLO EROGAZIONE

L'Amministrazione provvede ad attivare le procedure necessarie per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a ditte specializzate per il tramite dell'ufficio competente, ai sensi della struttura organizzativa vigente dell'Ente, che ha altresì il compito di effettuare ogni utile procedimento per il controllo della corretta corresponsione dei buoni pasto agli aventi diritto. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme vigenti in materia ed ogni atto in contrasto con il presente provvedimento dovrà ritenersi non più efficace.